

# **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AGENTE DI CALCIATORI**

## **TITOLO V**

### **Doveri dei calciatori**

#### **Art.13**

- 1.Un calciatore, ove intenda avvalersi dei servizi di un agente, deve rivolgersi esclusivamente a soggetto iscritto nell'Albo, cui sia stato preventivamente conferito incarico ai sensi dell'art.10, fatte salve le previsioni di cui all'art. 5.
- 2.Il calciatore fornisce all'agente le direttive per il buon adempimento dell'incarico.
- 3.Ove un calciatore si sia avvalso dell'opera di un agente, al fine o nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, deve assicurarsi che il nome dell'agente e la sua sottoscrizione appaiano sul contratto. Nel caso in cui sia stato concluso un contratto senza l'assistenza di un agente, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto.
- 4.Il calciatore che concluda un contratto con una società senza avvalersi dell'assistenza del proprio agente regolarmente nominato e non revocato, è tenuto comunque a corrispondergli un indennizzo del 5% calcolato sul compenso di cui all'art. 10, comma 4, ovvero il minor compenso concordato all'atto del conferimento dell'incarico.